Aggiornamento delle disposizioni per gli impianti termici civili

11 Gennaio 2022

Si informa che è stata pubblicata sul BURL n. 41, Serie ordinaria, del 15 ottobre 2021, la D.g.r. n. XI/5360 recante "*Nuove disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa – Aggiornamento della d.g.r. 3965 del 31 luglio 2015*".

L'aggiornamento provvede a fornire un quadro unitario e coerente delle disposizioni e a promuovere il rinnovo degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa installati, adeguandoli all'evoluzione tecnologica per la riduzione dei gas serra.

Il provvedimento si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare fino a 3 MW; sono inclusi anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e gli impianti ad uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (es: termocucine e cucine economiche).

Sono esclusi dall'intero ambito di applicazione del presente provvedimento gli impianti:

a. con potenza termica al focolare inferiore a 5 kW; tali impianti, tuttavia, rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento qualora siano presenti, nella stessa unità immobiliare, più apparecchi la cui potenza, sommata, dia un valore uguale o superiore a 5 kW;
b. utilizzati per:
    - alimentare reti di teleriscaldamento, fatto salvo quanto previsto al punto 16.8 della delibera;
    - alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale;
    - manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste padronali, ecc.

Tali impianti devono comunque utilizzare biomassa legnosa idonea, e restano soggetti al divieto di arrecare molestie, ai sensi dell'art. 674 del codice penale.

A decorrere dal 15.10.2024, l'installazione di nuovi impianti alimentati da biomassa è soggetta ai requisiti di seguito indicati:

a. **nei Comuni sopra i 300 m slm** i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm^3, come da

certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;

b. **nei Comuni sotto i 300 m slm** i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm^3 ed emissioni di COT non superiori a 35 mg/Nm^3, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017. Per l'installazione di nuovi impianti con **potenze al focolare superiori a 35 kW**, i requisiti di cui al punto b) si applicano a decorrere dal 15.10.2022.

A decorrere dal 15.10.2022, nel caso di installazione di impianti a biomassa in sostituzione di impianti alimentati a metano, GPL o altra risorsa energetica che non sia la biomassa legnosa, i generatori devono avere i seguenti requisiti:

a. **Per potenze al focolare inferiori o uguali a 15 kW,** classificazione con almeno 5 stelle ed emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm^3, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;

b. **Per potenze al focolare superiori a 15 kW:**

- certificazione di conformità alla norma UNI EN 303-5 o alla norma UNI EN 14785;
- classificazione 5 stelle ex d.m. 186/2017 con emissioni di polveri sottili non superiori a 5 mg/Nm^3 e di Carbonio Organico Totale (COT) non superiori a 2 mg/Nm^3; Il rendimento termico utile dovrà essere attestato da una dichiarazione del produttore del generatore, con indicato il tipo di combustibile utilizzato;
- alimentazione automatica;
- installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%. Il responsabile dell'impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema filtro e del generatore, registrati dai sistemi di regolazione e controllo, e metterli a disposizione dell'Autorità competente, in caso di ispezione o accertamento.
- Per le caldaie con potenza = 500 kW, installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kW, per garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato da progettista, sulla base dell'analisi del sistema edificio-impianto. Per le caldaie con potenza >500kW, nel caso in cui l'installazione del sistema di accumulo non sia tecnicamente fattibile, i fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.

La Delibera prevede, inoltre, che vengano assoggettati al controllo dell'efficienza energetica, alla registrazione nel CURIT e alla manutenzione periodica anche gli impianti che **prima non erano soggetti alla disciplina regionale**. Gli impianti in esercizio che non sono mai stati oggetto di controllo da parte di un operatore abilitato, o che, in ogni caso, non sono registrati nel CURIT, devono esser sottoposti al controllo e all'eventuale manutenzione da parte di un operatore abilitato **entro il 31.7.2023**, indipendentemente dalla conformità degli impianti stessi alle disposizioni vigenti.

Inoltre, viene consentito di mantenere in esercizio, **fino al 15 ottobre 2024**, i generatori a biomassa che siano stati installati prima del 18 settembre 2017 (data approvazione della D.g.r. cosiddetta "Accordo di Bacino Padano"), nel rispetto delle disposizioni sul rendimento energetico e sulla conformità impiantistica approvate con D.g.r. n. 1118/2013, al fine di non obbligare i proprietari a sostenere la spesa per l'installazione di un nuovo generatore, senza aver ancora ammortizzato i costi del precedente.

Il provvedimento, infine, disciplina le modalità di targatura degli impianti, i limiti di esercizio, le modalità di manutenzione e controllo, i requisiti della biomassa utilizzata e le sanzioni previste.

47403-DGR NUOVE DISPOSIZIONI CAMINI.pdfApri